



## Unioni civili e convivenze di fatto

### SOMMARIO

3.1 Premessa. - 3.2 Le unioni civili tra persone dello stesso sesso. - 3.3 Le convivenze di fatto. - 3.4 I diritti successori nell'unione civile. - 3.5 I diritti successori nella convivenza di fatto. - 3.6 I diritti sulla casa familiare in seguito alla morte del convivente di fatto. - 3.7 Gli aspetti fiscali della convivenza di fatto.

### 3.1 Premessa

È divenuta legge la regolamentazione sia delle unioni civili, come **formazioni sociali tra persone dello stesso sesso**, sia delle **coppie di fatto, etero o omosessuali**.

Siffatta disciplina costituisce una rilevante novità per il nostro ordinamento.

Con la stessa legge il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi in materia di unioni civili (art. 1, co. 28), con la precisazione che, entro due anni dalla data di entrata in vigore, il Governo potrà anche introdurre ulteriori disposizioni integrative e correttive.

La nuova legge, accanto alla precedente regolamentazione della famiglia basata sul matrimonio tra due soggetti di sesso diverso (art. 29 Cost., artt. 79 ss. c.c.), ha introdotto la nuova disciplina delle unioni civili tra due persone maggiorenni dello stesso sesso (art. 1, co. 1-34), nonché la regolamentazione normativa di tutte le coppie di fatto, eterosessuali e omosessuali (art. 1, co. 36-65), collegata alla mera convivenza di fatto, che non crea vincoli né assurge a uno *status familiae*, ma è regolamentata, anche su volontà delle parti, da un apposito «contratto di convivenza», stipulato dai conviventi e disciplinato dalla L. 76/2016.

### 3.2 Le unioni civili tra persone dello stesso sesso

La L. 76/2016 regola l'unione civile tra persone dello stesso sesso, riconosciuta come specifica formazione sociale ai sensi dell'art. 2, co. 1, Cost., eliminando ogni trattamento discriminatorio per le diverse forme dell'affettività umana (art. 3, co. 2, Cost.).

L'unione civile è costituita da «due persone maggiorenni dello stesso sesso», le quali devono fare una dichiarazione pubblica davanti a un ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. La dichiarazione viene registrata nell'archivio dello stato civile.

Al pari del matrimonio, **il legislatore non fornisce una definizione dell'istituto.**

Dall'insieme della disciplina può ricavarsi che l'unione civile è il **negozio solenne e bilaterale** di due **persone maggiorenni dello stesso sesso** che manifestano la volontà di costituire tra loro quel rapporto giuridico personale qualificato dall'ordinamento come «unione civile».

**I presupposti: identità di sesso e maggiore età** Si deve trattare di due persone che anagraficamente siano delle **stesso sesso**. Alle coppie eterosessuali, invece, è riservato il matrimonio.

Del resto, qualora sia stata contratta un'unione civile e sopraggiunga una sentenza di **rettificazione di sesso** per una delle parti, l'unione civile è sciolta di diritto, ai sensi del comma 26.

Analogamente, nel caso in cui sia stato contratto matrimonio tra eterosessuali e si giunga a una successiva rettificazione anagrafica del sesso di uno dei coniugi, anche contro la loro volontà, si instaura automaticamente, ai sensi del comma 27, un'unione civile, in quanto si forma una coppia omosessuale.

Le persone dello stesso sesso devono essere **maggiorenni**. A differenza di quanto previsto per il matrimonio dall'art. 84 c.c. (non richiamato dalla L. 76 e quindi non applicabile), **il sedicenne non può essere autorizzato** dal tribunale a concludere l'unione civile per gravi motivi.

Qualora un minore sia parte di un'unione civile, la L. 76/2016 non specifica quali conseguenze ne derivino; si deve ritenere che **l'atto sia invalido (nullo)**, sulla base delle regole generali e considerato che in caso di interdizione di una delle parti l'unione è nulla ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. b) e 5, L. 76.

Al pari del matrimonio, **il consenso prestato dalle parti deve essere libero, responsabile e consapevole**. L'esplicito rinvio contenuto nel comma 5 alla maggior parte delle disposizioni codicistiche sulle cause di nullità del matrimonio e la specifica previsione, al comma 7, delle ipotesi in cui il consenso è viziato da violenza, timore o errore, conferma la tendenziale equiparazione, sotto questo profilo, della disciplina dell'unione civile a quella del matrimonio.

Tra le parti dell'unione civile non deve sussistere, ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. c) e dell'art. 87 c.c. (esplicitamente richiamato), un **rapporto di parentela, affinità o adozione**.

Ciascuna delle parti, inoltre, deve presentare, ai sensi del comma 4, lett. a), **libertà di stato** e non essere legata a un terzo da un precedente matrimonio o da una precedente unione civile.

Anche la violazione di queste prescrizioni comporta la **nullità** dell'unione civile.

**I divieti** Non possono contrarre unioni civili:

- le persone già sposate o parte di un'unione civile con qualcun altro;
- le persone interdette per infermità mentale;
- le persone legate da un rapporto di parentela;
- le persone condannate in via definitiva per l'omicidio o il tentato omicidio di un precedente coniuge o contraente di unione civile;
- le persone il cui consenso all'unione sia stato estorto con violenza o determinato da paura.

L'art. 1, co. 20 esclude l'applicabilità alle unioni civili di tutte le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente dalla L. 76/2016.

Non sono applicabili gli **artt. 106 ss. c.c. in tema di celebrazione del matrimonio** (in questo caso, dell'unione civile) e, in particolare, l'art. 108 c.c., che sancisce il divieto di apporre termini e condizioni al matrimonio. Con la conseguenza che sarebbe possibile stipulare un'unione civile a termine, per una durata convenuta dalle parti, o con un'efficacia sottoposta al verificarsi di una condizione.

L'atto, in altri termini, non sarebbe puro e si introdurrebbe per le coppie omosessuali la possibilità di costituire un vincolo produttivo di diritti e di doveri importanti per la loro vita in comune (assimilabili a quelli che derivano dal matrimonio) temporalmente definito. Che si sia trattato di una clamorosa svista del legislatore è fortemente probabile.

L'unione civile comporta un legame ben diverso dal matrimonio fra eterosessuali, anche se presenta alcuni doveri e diritti in comune, con la precisazione che non è presente l'obbligo di fedeltà, quello di usare il cognome dell'uomo come cognome comune, l'obbligo di attendere un periodo di separazione da sei mesi a un anno prima di sciogliere l'unione, bastando appena tre mesi, la possibilità di sciogliere l'unione nel caso che non venga «consumata» e di fare le «pubblicazioni» prima di contrarre l'unione.

La legge non prevede l'adozione del figlio biologico del *partner* (*stepchild adoption*). Tuttavia, nella legge c'è scritto che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti», lasciando ai giudici la possibilità di pronunciarsi.

La nuova normativa definisce anche **i diritti e i doveri derivanti dall'unione civile**, con riferimento in particolare agli obblighi di mutua assistenza e di contribuzione ai bisogni comuni e ai diritti sociali riconosciuti a ciascuna delle parti.

Alle parti dell'unione civile sono estese le disposizioni in materia di **diritti successori** dei coniugi.

È regolato anche lo **scioglimento** dell'unione civile, estendendo all'unione tra persone dello stesso sesso le disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio.

Inoltre, è meritevole di attenzione la disposizione che, in applicazione della ricordata decisione della Corte costituzionale n. 170/2014, introduce la fattispecie dell'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso per le coppie sposate, nel caso in cui uno dei due coniugi abbia fatto ricorso alla **rettificazione anagrafica di sesso** e la coppia abbia manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

L'art. 1, co. 32, estende l'**impedimentum legaminis ex art. 86 c.c.** alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Infine, l'art. 1, co. 33, prevede la possibilità di impugnare l'unione civile come il matrimonio, mentre i commi 34 e 35 creano disposizioni finali e transitorie volte all'immediata operatività della nuova disciplina a partire dal 5 giugno 2016, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi delegati.

### 3.2.1 Lo scioglimento dell'unione civile

---

La L. 76/2016 disciplina la crisi della relazione.

A questo proposito il disegno di legge Cirinnà conteneva un richiamo alla disciplina della separazione e del divorzio. Pertanto, le parti dell'unione civile avrebbero dovuto, al pari dei coniugi, passare dalla separazione per giungere allo scioglimento del rapporto.

La L. 76/2016, invece, prevede (art. 1, co. 23) che, oltre che nelle ipotesi di morte e dichiarazione di morte presunta (co. 22), lo scioglimento dell'unione civile ha luogo ai sensi dell'art. 3 L. 898/1970 nei casi di cui ai nn. 1 e 2, lett. a), c), d) ed e).

Resta esclusa, oltre alla lett. f) sull'inconsumazione del matrimonio e alla lett. g) sulla rettificazione di sesso, l'ipotesi della separazione (art. 3, co. 3, lett. b), a conferma che il venir meno dell'unione non presuppone alcun passaggio intermedio.

In ordine alle **modalità concrete attraverso le quali può realizzarsi lo scioglimento dell'unione civile**, la legge individua **quattro tipologie** (art. 1, co. 25):

- in **via giudiziale e contenziosa** (art. 4 l. div.);
- su **domanda congiunta** (art. 4, co. 16, l. div.);
- attraverso un **accordo di negoziazione assistita** (art. 6, L. 162/2014);
- con **dichiarazione diretta avanti al Sindaco** (art. 12, L. 162/2014).

#### Le norme sulla separazione dei coniugi compatibili con l'unione civile

A questo proposito occorre sottolineare che l'**art. 708, co. 4, c.p.c.** sul **reclamo avverso i provvedimenti presidenziali** può essere applicato anche ai provvedimenti provvisori emessi dal presidente tra gli uniti civilmente (1).

Trova applicazione anche l'**art. 709 ter c.p.c.** (soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento) nelle ipotesi in cui le parti dell'unione civile siano anche genitori, in forza di un provvedimento straniero riconosciuto nel nostro ordinamento — ad esempio, la sentenza di adozione pronunciata all'estero e riconosciuta in Italia (2) o l'atto di nascita formato all'estero indicante due genitori dello stesso sesso trascritto nel registro di stato civile italiano — oppure in forza di una sentenza che abbia dichiarato l'adozione del figlio del partner (art. 44, lett. d), L. 184/1983).

Si applica, inoltre, l'**art. 706 c.p.c.** sulla **competenza per territorio**.

Invece, non sono applicabili le norme processuali specifiche della sola separazione, come l'**art. 711 c.p.c. sul procedimento di separazione consensuale** e l'**art. 710 c.p.c.**, essendo le ragioni sottese a un'eventuale richiesta di modifica delle condizioni di scioglimento dell'unione civile suscettibili di essere fatte valere attraverso il procedimento di revisione di cui all'art. 9 L. 898/1970, espressamente richiamato dal comma 25 della legge.

#### La dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile

Lo scioglimento dell'unione civile presuppone un duplice passaggio. L'art. 1, co. 24, stabilisce che l'unione civile si scioglie quando le parti:

- abbiano manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento davanti all'ufficiale dello stato civile;
- abbiano proposto la domanda di scioglimento dell'unione civile dopo tre mesi dalla manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

Occorrono, dunque, una dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile e, dopo tre mesi, la domanda di scioglimento dell'unione civile davanti al tribunale.

Il termine di tre mesi deve essere osservato anche se le parti siano d'accordo sullo scioglimento e sulle condizioni per regolarlo, e intendano sfruttare la possibilità (co. 25) dell'accordo tramite negoziazione assistita o davanti al Sindaco.

(1) SIMEONE, *Lo scioglimento dell'unione civile: il legislatore furioso ha fatto le norme cieche*, in *Il familiarista*, 11.

(2) RAGNI, *Il riconoscimento in Italia dell'adozione del figlio del partner del medesimo sesso alla luce della recente prassi delle corti italiane*, in *Genius* – [www.genius.it](http://www.genius.it), 2015, 2, 14 ss.

Poiché il comma 24 parla di «domanda di scioglimento dell'unione civile», si applica sia in caso di domanda giudiziale, sia in caso di domanda proposta in forma congiunta dalle parti davanti al tribunale (art. 4, co. 16, L. 898/1970).

L'ufficiale di stato civile competente a raccogliere la dichiarazione è l'**ufficiale dello stato civile dello stesso Comune nel quale l'unione è stata costituita e registrata** (art. 1, co. 2 e 3, L. 76/2016).

È competente anche il **funzionario del Comune nel quale il dichiarante è residente** (o uno dei dichiaranti, in caso di manifestazione congiunta), anche se le vicende attinenti l'unione dovrebbero essere, per quanto possibile, oggetto di pubblicità sempre nello stesso registro.

Deve escludersi la competenza dell'**ufficiale di stato civile del comune dell'ultima residenza della coppia**.

Per quanto riguarda le modalità della dichiarazione, il comma 24 parla di manifestazione di volontà «davanti» all'ufficiale di stato civile. Stando al tenore letterale della norma, occorre la presenza personale delle parti (o di procuratori speciali), non surrogabile da dichiarazioni inviate a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.

Laddove la dichiarazione non venga resa simultaneamente dalle parti ma in momenti diversi, i suoi **effetti, ai fini della proposizione della domanda, decorreranno dalla prima dichiarazione**.

La dichiarazione di volontà davanti all'ufficiale di stato civile è obbligatoria per proporre successivamente la domanda di scioglimento, ma non è vincolante in ordine alle modalità dello scioglimento. Pertanto, in presenza di una dichiarazione disgiunta o unilaterale può formularsi una domanda congiunta di scioglimento dell'unione (davanti al tribunale, per il tramite di negoziazione assistita o davanti al Sindaco), così come è possibile che le parti formulino una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile e poi non riescano a raggiungere un accordo sulle condizioni e diano vita a un procedimento contenzioso.

### 3.2.2 Il procedimento

Le parti possono proporre la **domanda congiunta**, alternativamente, davanti al tribunale di residenza dell'una o dell'altra (art. 4, co. 16, l. 898/1970).

In caso di **domanda giudiziale**, l'art. 1, co. 25, L. 76/2016 richiama espressamente l'art. 4, co. 1, L. 898/1970.

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale (3) che ha dichiarato l'**incostituzionalità dell'art. 4, co. 1, cit., limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi»**, il criterio di determinazione della competenza territoriale nel giudizio di divorzio è quello del **luogo di residenza o domicilio del convenuto** o, in caso di residenza all'estero o irreperibilità dello stesso, quello di residenza dell'attore.

Tuttavia, occorre sottolineare che i criteri di determinazione della competenza previsti per il divorzio non sono applicabili allo scioglimento dell'unione civile, nonostante il richiamo effettuato dall'art. 1, co. 25, L. 76/2016 all'art. 4, co. 1, L. 898/1970.

Infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del criterio dell'ultima residenza comune dei coniugi, previsto dall'art. 4, co. 1, cit., in considerazione del lasso di tempo intercorrente tra la separazione e il divorzio (tre anni, al momento della dichiarazione di incostituzionalità), che normalmente cancella ogni collegamento dei coniugi con la località nella quale era radicata l'unione familiare.

---

(3) Corte cost. 23-5-2008, n. 169.

Questo lasso di tempo, però, non sussiste nell'unione civile, poiché lo scioglimento è la conseguenza immediata e diretta della crisi dell'unione. Pertanto, **allo scioglimento dell'unione civile deve ritenersi applicabile la norma prevista per il giudizio di separazione** (art. 706 c.p.c.), che individua, quale criterio di competenza territoriale, il **foro dell'ultima residenza comune dei coniugi** (in questo caso, delle parti dell'unione civile). Il richiamo alle disposizioni della separazione ha una precisa logica, poiché esse dettano una disciplina di risposta immediata alla crisi della vita matrimoniale, ricollegando la competenza al luogo in cui quest'ultima è stata da ultimo condivisa, e appaiono, quindi, pienamente applicabili anche all'unione civile.

**La fase presidenziale** Il procedimento contenzioso prende avvio con **ricorso**.

L'atto processuale, come nel giudizio di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, co. 2, L. 898/1970), ha contenuto sintetico e limitato all'esposizione dei fatti e agli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda.

Non sono previsti particolari requisiti di forma. Tuttavia, il ricorso deve contenere, a pena di nullità, la domanda di scioglimento dell'unione civile.

Al ricorso devono essere **allegati** i documenti che si richiedono nel processo di separazione e divorzio; in particolare, vanno allegati:

- la copia autentica attestante la registrazione dell'unione civile, rilasciata dal Comune in cui tale incombenza ha avuto luogo;
- i certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambe le parti;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la copia autentica dell'atto con il quale la parte o entrambi i soggetti uniti civilmente hanno dichiarato, davanti all'ufficiale di stato civile, la propria volontà di procedere allo scioglimento dell'unione.

La partecipazione del convenuto alla fase presidenziale è soltanto eventuale, e si realizza con il deposito di una memoria difensiva.

Ai sensi dell'art. 4, co. 5, L. 898/1970 deve essere fissata l'udienza presidenziale e può essere nominato un curatore speciale per la parte dell'unione civile malata di mente o legalmente incapace.

Lo svolgimento dell'udienza presidenziale ricalca quanto previsto per il processo di divorzio (art. 4, co. 7 e 8, L. 898/1970):

- è necessaria la **presenza personale delle parti**, finalizzata a un tentativo di conciliazione o anche di riconciliazione, tenuto conto che gli uniti civilmente (o uno solo di essi) hanno già dichiarato la loro intenzione di procedere allo scioglimento dell'unione, che un lasso temporale di tre mesi è trascorso e che è quindi opportuno verificare quanto la dichiarazione in precedenza resa corrisponda ancora all'effettiva intenzione della parte. Nel caso in cui anche uno soltanto degli uniti civilmente dovesse insistere per lo scioglimento, non vi sarà spazio per una riconciliazione e la parte istante avrà diritto a ottenere la pronuncia di scioglimento dell'unione civile;
- le parti devono presenziare con i rispettivi difensori;
- in caso di **mancata comparizione** o di rinuncia della parte ricorrente, la domanda non ha effetto;
- nell'ipotesi di **mancata comparizione incolpevole del resistente**, il giudice può disporre un rinvio dell'udienza.

Per quanto riguarda l'**ordinanza presidenziale**, stante la tendenziale assenza di figli minori nelle unioni civili, il giudice, normalmente, non disporrà l'assegnazione della casa familiare a uno dei soggetti uniti civilmente, anche se proprietario dell'immobile in via esclusiva. Invece, potrà:

- **autorizzarli a vivere separatamente**. Anche se la disciplina dell'unione civile non prevede il dovere di fedeltà, l'autorizzazione a vivere separati rappresenta un provvedimento doveroso per allentare un rapporto che potrebbe risultare pregiudizievole e consentire alla parte interessata di lasciare il tetto familiare senza considerarsi, da quel momento in avanti, inadempiente ai doveri di solidarietà familiare dell'assistenza morale e materiale e della coabitazione;
- **prevedere un assegno** in favore della parte dell'unione civile economicamente più debole. L'inapplicabilità delle norme sulla separazione e il richiamo all'art. 5 L. 898/1970 inducono a ritenere che l'assegno debba essere riconosciuto tenuto conto dei presupposti e delle finalità tipiche dell'assegno divorzile.

L'ordinanza presidenziale è **esecutiva**, sopravvive all'eventuale estinzione del processo, ai sensi dell'art. 4, co. 8, L. 898/1970 ed è soggetta a **reclamo** alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 708, co. 4, c.p.c., applicabile — in virtù dell'art. 4 L. 54/2006 — anche al processo di divorzio.

Con l'ordinanza presidenziale, **il presidente assegna alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi**, ovvero la memoria integrativa per il ricorrente e la comparsa di risposta per il resistente.

**La fase davanti al giudice istruttore**

Il mancato rispetto dei termini comporta le **decadenze** previste nel processo di cognizione per la proposizione di domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

La fase successiva, che si svolge davanti al giudice istruttore, segue il modello processuale previsto per il divorzio. Pertanto, in forza dei richiami contenuti nell'art. 4, co. 11, L. 898/1970, deve immaginarsi una scansione processuale suddivisa secondo il modello dell'art. 183 c.p.c. (con la possibile appendice scritta alla trattazione attraverso le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.), dell'art. 184 c.p.c. e delle eventuali udienze successive per l'assunzione dei mezzi di prova.

Particolare attenzione è riservata all'**istruzione probatoria**.

Poiché il legislatore non prevede il dovere di fedeltà tra le parti dell'unione civile, dovrebbe, a prima vista, ritenersi che la componente tradizionale dell'istruttoria orale, che nella separazione è destinata a suffragare la domanda di addebito, non possa trovare cittadinanza nel processo di scioglimento dell'unione civile. Tuttavia, il dovere di fedeltà rientra nei doveri di assistenza morale e materiale e nel dovere generale di solidarietà familiare, che caratterizzano anche l'unione civile, e i comportamenti delle parti potranno quindi assumere rilevanza anche sotto il profilo dell'infedeltà.

In relazione ai profili economici, l'oggetto del processo può riguardare la **domanda di riconoscimento di un assegno in capo all'unito civilmente più debole dal punto di vista economico**.

L'assegnazione della casa non può essere un tema in discussione all'interno di questo processo, dovendo sottostare alle ordinarie regole del diritto civile.

Analoghe considerazioni valgono per le ulteriori domande di natura economica, che non dovrebbero trovare ingresso in questa sede.

Al termine dell'istruttoria, svolta l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è rimessa al collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La sentenza di scioglimento dell'unione può essere anche non definitiva, con prosecuzione del processo sulle domande consequenziali.

L'appello segue le forme camerale, al pari dell'impugnazione della sentenza di divorzio.

La L. 76/2016 limita ai soli contraenti i diritti e i doveri di natura familiare. Tuttavia, la presenza di figli minori all'interno di un nucleo *same-sex* non può ritenersi esclusa, come dimostrano le numerose sentenze che si sono pronunciate sulla **stepchild adoption**, che comporta il riconoscimento dello *status filiationis* del minore nei confronti di entrambi i componenti della coppia e la condivisione dell'esercizio della responsabilità tra il genitore biologico e il genitore adottante. Tuttavia, poiché la *stepchild adoption* riguarda comunque un minore nato fuori del matrimonio, la crisi del rapporto genitoriale dovrà essere regolamentata dalle apposite norme (artt. 337 bis ss. c.c., art. 38 disp. att. c.c.) e seguirà il rito camerale.

Secondo una tesi rigorosa, non può attuarsi il *simultaneus processus* tra lo scioglimento dell'unione, da un lato, e l'affidamento, il collocamento e il mantenimento del minore dall'altro, e le relative istanze dovrebbero essere fatte valere in due processi distinti.

Tuttavia, può anche ipotizzarsi un'interpretazione volta ad **adattare alla presenza di figli minori la disciplina processuale** prevista per lo scioglimento dell'unione civile in assenza di figli. In particolare:

- dovrebbe trovare pieno accoglimento l'istituto processuale dell'**ascolto del minore**, regola generale del sistema, deputato alla salvaguardia dell'interesse di questi nel contesto della crisi della famiglia;
- il processo dovrebbe acquisire **forme inquisitorie**, sotto il profilo istruttorio e dal punto di vista della concreta individuazione del *thema decidendum*. La presenza di figli minori segna, infatti, l'abbandono del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, consente al giudice di assumere provvedimenti anche difformi da quelli richiesti dalle parti e relega le domande di queste ultime a mere sollecitazioni di un potere che si espande naturalmente in capo al giudice.

### 3.3 Le convivenze di fatto

---

La legge riconosce la **convivenza di fatto tra due persone, eterosessuali e omosessuali**, non sposate e che potranno eventualmente stipulare un contratto di convivenza per regolare le loro questioni patrimoniali.

La L. 76/2016 non disciplina tutte le ipotesi di famiglia di fatto, in quanto, richiedendo la presenza di determinati presupposti, limita il suo ambito applicativo soltanto ad alcune ipotesi. In particolare, il comma 36 richiede che ciascuno dei conviventi non sia vincolato da un matrimonio o da un'unione civile, con la conseguenza che alle convivenze nelle quali anche una sola delle parti sia separata, di fatto o legalmente, non risultano applicabili le disposizioni della L. 76/2016. In altri termini, i conviventi che non abbiano divorziato e, quindi, sciolto definitivamente il precedente rapporto derivante da matrimonio o da unione civile, anche se sono separati da lungo tempo, non rientrano nel campo applicativo della legge.



## Unioni civili e convivenze di fatto

La convivenza di fatto tutelata dalla L. 76/2016 ricorre quando due **persone maggiorenni di sesso diverso** o dello **stesso sesso** instaurino in via di fatto una **convivenza stabile**, fondata su legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (co. 36).

Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla **dichiarazione anagrafica** resa davanti a un ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. La dichiarazione è registrata nell'archivio dello stato civile.

I conviventi devono essere **maggioresnni**. Al pari di quanto previsto per l'unione civile, non essendo richiamato l'art. 84 c.c., **il sedicenne non può avviare una convivenza di fatto** rilevante ai fini della L. 76/2016.

Può trattarsi di una coppia **eterosessuale** od **omosessuale**.

Le persone devono essere unite da **legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca**. Pertanto, restano escluse dall'operatività della L. 76/2016 le persone che, pur legate affettivamente per ragioni di parentela o amicizia, non formino una coppia: è il caso, ad esempio, di due anziane sorelle o di due amiche, rimaste sole, senza altri familiari stretti, che condividano l'abitazione e la vita quotidiana. La nuova legge non disciplina la posizione di coloro i quali, presentando esigenze comuni, convivano stabilmente, prestandosi reciproca assistenza, ma senza avere una relazione di tipo sessuale.

La **stabilità della convivenza**, prevista dai commi 36 e 37, non è specificata in ordine alla sua durata.

**La stabilità della convivenza**

Dalla giurisprudenza si ricava l'indicazione della **durata triennale** come testimonianza di un rapporto significativo di coppia. Il termine di tre anni è considerato il periodo minimo di accettazione del rapporto coniugale, tale da rendere irrilevanti i vizi dell'atto matrimoniale (e precludere la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità); tale durata deriva dall'applicazione analogica dell'art. 6, co. 1 e 4, L. 184/1983 sull'adozione, il quale prevede che «l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni» (4).

Il comma 37 specifica che **per l'accertamento della stabile convivenza occorre fare riferimento alla dichiarazione resa dai conviventi all'ufficio dell'anagrafe e iscritta nell'apposito registro**.

Avendo la convivenza natura fattuale, traducendosi in una formazione sociale non esternata a mezzo di un vincolo civile formale, **la dichiarazione anagrafica è uno strumento privilegiato di prova ma non un elemento costitutivo della convivenza**. Ciò si ricava dall'art. 1, co. 36 L. 76/2016, poiché la definizione normativa che il legislatore ha introdotto per i conviventi non contiene alcun riferimento ad adempimenti formali: «si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile». In altri termini, convivere è un «fatto» giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant'è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per l'accertamento della stabile convivenza», ovvero per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l'effettiva esistenza fattuale (5).

La dichiarazione anagrafica, quindi, fa presumere il momento costitutivo e l'esistenza di

---

(4) (Cass. S.U. 17-7-2014, n. 16379)

(5) Trib. Milano, ord. 31-5-2016.

una convivenza di fatto, ma nulla esclude che possa trattarsi di una **dichiarazione non veritiera**, specie per quanto riguarda la data di formazione della coppia.

Inoltre, la stabilità della convivenza non va messa in connessione con il fatto materiale dell'effettiva coabitazione ma con la ricorrenza del legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza.

È possibile, pertanto, distinguere tra convivenze dove entrambe le parti, etero o omosessuali, presentino libertà di stato, e convivenze nelle quali almeno una di esse sia ancora legata a un terza persona da un matrimonio o da una unione civile; ancora, si distingue tra convivenze dichiarate all'anagrafe e convivenze non iscritte nel relativo registro. Soltanto se i conviventi presentino libertà di stato e abbiano effettuato la dichiarazione all'anagrafe possono esercitare i diritti loro attribuiti dalla L. 76/2016. Negli altri casi si pone il problema di ricercare soluzioni che estendano nella massima misura possibile tali opportunità a tutte le famiglie di fatto.

**Il contratto di convivenza** Particolare rilevanza assume il **contratto di convivenza** (co. 50 ss.), che può essere redatto mediante atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'**opponibilità ai terzi**, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi degli artt. 5 e 7 del d.P.R. 223/1989. L'indicazione dell'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli citati non ha alcun senso compiuto, poiché le disposizioni in tema di anagrafe, a differenza di quelle in tema di stato civile, hanno ad oggetto esclusivamente persone e non contratti.

Per quanto riguarda i **contenuti dell'accordo**, prima di esaminare i contenuti del contratto di convivenza previsti dalla riforma in commento sarà il caso di spendere qualche parola su almeno alcune delle numerosissime situazioni e possibili pattuizioni sulle quali la predetta ha (non si comprende se per dolo o colpa) omesso di esprimersi.

In primo luogo, nella L. 76/2016 non sono state riprodotte alcune disposizioni contenute nella prima versione della legge Cirinnà, in base alle quali le parti potevano stabilire nel contratto:

- i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
- che, in deroga al divieto di cui all'art. 458 c.c. e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, spettati al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità;
- che, nei casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 17 della legge in questione, sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.

La prima delle citate disposizioni avrebbe consentito ai contraenti di predeterminare le conseguenze patrimoniali di un'eventuale rottura dell'unione, con possibili ricadute anche sul versante degli accordi prematrimoniali.

## Unioni civili e convivenze di fatto

Le parti possano stabilire, nel contratto di convivenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo (co. 53, lett. b).

In primo piano si pone l'impegno reciproco di **contribuire alle necessità del ménage** mediante la corresponsione, periodica o *una tantum*, di somme di denaro, ovvero tramite la messa a disposizione di propri beni o della propria attività lavorativa, anche soltanto domestica. Lo stesso deve dirsi per la validità di una promessa avente ad oggetto la **reciproca assistenza materiale in caso di necessità**. Al riguardo potrebbe rivelarsi utile la previsione di eventuali situazioni alla stregua di «cause di giustificazione» per il mancato adempimento dell'obbligo contributivo, come per esempio nel caso in cui una delle parti dovesse trovarsi senza colpa nell'impossibilità di ricevere reddito (si pensi alla disoccupazione involontaria). Ulteriori, possibili contenuti dei contratti di convivenza sono il **contratto di mantenimento vitalizio** e l'obbligo unilaterale di corresponsione di somme di denaro a titolo di mantenimento da parte del *partner* più abbiente in favore di quello più bisognoso (6).

L'obbligo di contribuzione può realizzarsi attraverso la compartecipazione alle spese del *ménage*, nonché mettendo a disposizione il proprio contributo lavorativo domestico o uno o più locali idonei a ospitare lo svolgimento della vita familiare.

L'accordo sulla contribuzione può derogare al criterio di proporzionalità previsto dal comma 53, lett. b) («in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo»), sulla falsariga di quanto disposto dall'art. 143 c.c. per i coniugi e dall'art. 1, co. 11, L. 76/2016 per i *partner* dell'unione civile omosessuale. Pertanto, i conviventi possono regolare liberamente quantità e modalità di contribuzione, a prescindere dal criterio di proporzionalità, poiché l'inderogabilità di tale regola è sancita da una norma, l'art. 160 c.c., che il codice civile riferisce ai soli coniugi e che la legge Cirinnà ha esteso ai soli *partner* dell'unione civile (art. 1, co. 13), escludendo i soggetti del contratto di convivenza.

I conviventi possono prevedere **limiti temporali all'obbligo di contribuzione**.

Gli effetti del vincolo possono essere subordinati alla durata del rapporto di fatto. Una clausola del genere costituirebbe una condizione risolutiva ordinariamente (e non meramente) potestativa, e sarebbe consigliabile al *partner* che figuri quale unico obbligato e voglia porsi al riparo dal rischio di dover continuare ad adempiere anche dopo la rottura del legame.

Assai più delicata appare invece la possibilità di pattuire una **durata minima del periodo di contribuzione o del mantenimento**, indipendentemente dalla durata della convivenza.

Una simile clausola, in grado di costituire una garanzia per il convivente «debole», si deve confrontare con l'art. 1, co. 54, lett. b), L. 76/2016, che consente a ciascuna delle parti di recedere dal contratto di convivenza. È evidente che l'esercizio del diritto di recesso travolgerebbe la pattuizione della durata minima.

Stante l'evidente disponibilità dei diritti patrimoniali di cui si discute, la disposizione citata potrà formare oggetto di rinuncia nel contratto di convivenza o, comunque, di una clausola nella quale si specifichi che l'eventuale esercizio del diritto di recesso non travolgerà l'attribuzione del diritto di percepire un assegno.

**Limiti temporali alla contribuzione tra conviventi**

---

(6) GAZZONI, *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Milano, 1983, 165.

Lo strumento contrattuale è poi sicuramente idoneo a regolamentare il **diritto di abitazione del partner che non sia proprietario dell'appartamento** nel quale si svolge il *ménage*.

**Termini e condizioni** Ai sensi dell'art. 1, co. 56, «**il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione**. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per **non apposti**».

Prima della L. 76/2016 in dottrina si riteneva che le prestazioni oggetto di un contratto di convivenza potessero essere legate alla durata del rapporto o, comunque, collegate a una condizione sospensiva o risolutiva, a un termine iniziale o finale.

Il comma 56 si «giustifica» in un'ottica puramente «matrimoniale», posto che, mentre ha un senso stabilire che il matrimonio, per la «gravità» del vincolo che lo caratterizza e, soprattutto, per il fatto di essere un negozio giuridico essenzialmente personale, non può essere sottoposto a termini o condizioni, non ha, invece, alcun senso stabilire lo stesso principio per un contratto che, come quello di convivenza, si colloca all'interno di un *genus* caratterizzato dalla patrimonialità degli effetti e per il quale l'apposizione di termini e condizioni risulta del tutto «normale». Tant'è vero che, anche nel campo coniugale, l'apponibilità di termini e condizioni (non al negozio matrimoniale in sé, ma) alle relative convenzioni patrimoniali appare ammissibile (7).

Pertanto, il comma 56 deve essere interpretato restrittivamente. Si deve, cioè, ritenere che il divieto di apporre termini e condizioni attenga al contratto nel suo complesso e non alle singole clausole.

**Ulteriori profili della disciplina** I conviventi hanno gli **stessi diritti del coniuge** nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario in caso di malattia o ricovero.

In particolare, nel caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, il superstite ha il **diritto di restare a vivere nella casa per due anni** e, comunque, non oltre i cinque anni.

Se nella casa convivono i figli minori o i figli disabili del convivente superstite, egli può rimanere nella casa comune per almeno tre anni.

Se il convivente deceduto è **titolare del contratto di affitto** della casa, l'altro ha la possibilità di subentrare nel contratto.

Il diritto di abitazione viene meno nel caso di nuova convivenza, di matrimonio o di nuova unione civile con un'altra persona.

Nell'ipotesi del **venir meno della convivenza di fatto** il giudice, su istanza di una delle parti, può stabilire il diritto del convivente di ricevere dall'altro gli **alimenti**, qualora ne abbia bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Gli **alimenti** sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Infine, la convivenza di fatto non può essere alla base del diritto alla **pensione di reversibilità**.

La nuova normativa regola la «convivenza di fatto» e, a tal fine, pone i parametri per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza sia tra soggetti etero che omosessuali.

I commi 38 ss. dell'art. 1 stabiliscono i **doveri di reciproca assistenza** tra i conviventi di fatto e i diritti di permanenza nella casa di comune residenza e di successione nel contratto di locazione.

---

(7) OBERTO, *La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza*, in Fam. e dir., 10/2016, 952.

Si estende anche alle coppie di fatto la facoltà di godere, a parità di condizione con altri nuclei familiari, di un **titolo di preferenza ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare**.

È, inoltre, riconosciuto l'**obbligo di mantenimento o alimentare in caso di cessazione della convivenza di fatto**, così come è riconosciuto al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, una **partecipazione agli utili e ai beni dell'impresa familiare**.

Sul piano processuale, l'art. 1, co. 47 e 48, reca modifiche al codice di procedura civile in materia di domanda di interdizione e inabilitazione e inserisce la possibilità di nominare tutore, amministratore di sostegno o curatore il convivente della parte dichiarata interdetta o inabilitata. Sono parificati i **diritti del convivente superstite** a quelli del coniuge superstite nei casi di risarcimento di danni procurati dalla morte del convivente di fatto. Infine è riconosciuta la possibilità di stipulare contratti di convivenza attraverso i quali le parti possono fissare la comune residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune e il regime patrimoniale di elezione. Sono altresì previste sia le cause di nullità, sia le modalità di risoluzione del contratto di convivenza (accordo tra le parti, recesso unilaterale, successivo matrimonio o unione civile). Infine, si precisano le norme applicabili ai contratti di convivenza stipulati da cittadini stranieri tra loro o con cittadini italiani e ai contratti di convivenza stipulati all'estero tra cittadini italiani o in cui partecipi un cittadino italiano.

Recentemente è stato pubblicato il **decreto attuativo della L. 76/2016** (D.P.C.M. 23-7-2016, n. 144), contenente regole per i registri dello stato civile sulle unioni civili — ai sensi dell'art. 1, comma 34, della nuova legge — relative alla richiesta di costituzione dell'unione civile e alla registrazione degli atti nell'archivio dello stato civile.

I commi 53, lett. c), e 54 dell'art. 1 si occupano del regime patrimoniale dei beni e degli acquisti realizzati durante la convivenza.

### **Il regime patrimoniale della convivenza di fatto**

Le disposizioni non elencano quali siano tutti i regimi astrattamente a disposizione dei conviventi, limitandosi a menzionare, con un mero rinvio, quello della comunione legale tra coniugi.

Il comma 54, attribuendo ai conviventi la possibilità di modificare il regime scelto nel contratto di convivenza, sottintende che vi possono essere opzioni di tipo diverso.

Inoltre, poiché la lett. c) prevede che «il contratto può contenere» («può», non «deve»), se ne ricava che l'unico regime menzionato dalla disposizione, cioè la comunione legale, in realtà «legale» (cioè «normale», in assenza di deroghe) non è, essendo chiaro che può essere stipulato un contratto di convivenza che nulla preveda sul punto.

La prima considerazione, dunque, è quella secondo cui, se i conviventi stipulano un contratto di convivenza nel quale non fanno menzione del regime patrimoniale (e a maggior ragione, se non stipulano alcun contratto di convivenza), essi continueranno a vivere «senza regime» e, dunque, ad essi non saranno applicabili gli artt. 177 ss. c.c. In tal caso, se i conviventi effettuano un acquisto comune, le norme applicabili saranno quelle della comunione ordinaria (artt. 1100 ss. c.c.) e non quelle della comunione legale tra coniugi.

Il problema vero è posto però dai casi in cui i conviventi dovessero optare per il regime della comunione legale dei beni.

La comunione legale tra coniugi (così come tra i *partner* dell'unione civile) è un regime che si applica «per legge» e opera non solo quando l'acquirente dichiara di esservi soggetto, ma anche quando un qualsiasi acquisto rilevante ex art. 177, lett. a), c.c. sia effettuato, anche separatamente, da uno dei due soggetti sottoposti a tale regime.

Inoltre, il regime coniugale legale si colloca all'interno di un sistema di pubblicità negativa, risultante dal raffronto tra i registri di stato civile e i pubblici registri immobiliari, per cui, quando un soggetto vende o acquista beni immobili o mobili registrati, i terzi aventi causa dovrebbero essere in grado di sapere se quel trasferimento abbia inciso su una situazione di comunione legale; lo stesso vale per i creditori, trattati in modo differenziato in relazione alla categoria cui appartengono (se, cioè, creditori della comunione o creditori personali), a seconda che essi tentino di agire contro beni comuni o personali dei coniugi (artt. 186, 187, 188, 189 e 190 c.c.).

Nulla di tutto ciò è ipotizzabile in relazione alla comunione legale dei conviventi di fatto, che è «legale» per effetto del rinvio «alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile», e «convenzionale» perché nasce pur sempre da un accordo.

Il regime «legale» («normale», «automatico») dei conviventi, ancorché legati da apposito contratto di convivenza, scatta in assenza di qualsiasi regime, mentre il regime di comunione legale entra in funzione, per i conviventi, solo se espressamente previsto nel contratto di convivenza.

Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza (co. 54).

**Inizio e cessazione del regime di comunione tra conviventi**

Nel matrimonio il momento iniziale di operatività della comunione legale coincide, in mancanza della scelta di un regime diverso, con la celebrazione delle nozze.

Nel caso di scelta del regime di separazione, la comunione entra in gioco a decorrere dal momento successivo dell'eventuale stipulazione della relativa convenzione. Il regime di comunione tra conviventi è operativo, invece, dalla stipulazione del contratto di convivenza, oppure dal termine iniziale o dall'avverarsi della condizione sospensiva eventualmente previsti nel contratto di convivenza.

In ordine, invece, al termine finale di operatività del regime di comunione tra conviventi, l'art. 191 c.c. individua gli eventi idonei a determinare lo scioglimento del regime legale tra coniugi, alcuni dei quali sono riferibili anche ai conviventi: la dichiarazione di assenza o di morte presunta, la separazione giudiziale dei beni, il mutamento convenzionale di regime, il fallimento e lo scioglimento convenzionale dell'azienda ai sensi dell'ult. cpv. dell'art. 191 c.c.

Il termine finale del regime di comunione tra conviventi va identificato nei momenti seguenti:

- in caso di scioglimento del contratto di convivenza concordato o unilaterale, nel momento in cui «la risoluzione viene redatta nelle forme di cui al comma 51»;
- in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi stessi o tra un convivente ed altra persona, nel momento in cui tali eventi hanno luogo.

Per le altre cause descritte dall'art. 191 c.c. varranno le regole elaborate con riguardo ad ogni singola causa di scioglimento della comunione legale; così, ad es., in caso di morte di uno dei contraenti, l'effetto estintivo si produrrà dal momento in cui tale evento ha luogo, e così via.

**La cessazione della convivenza di fatto**

La cessazione della convivenza consegue al venir meno di uno dei presupposti che la legge richiede ai fini della sua configurabilità.

Numerosi Comuni hanno predisposto moduli finalizzati a dichiarare, da parte di uno o di entrambi i partner, l'intervenuta cessazione della convivenza di fatto, con speciale riferimento al venir meno del legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

## Unioni civili e convivenze di fatto

La convivenza di fatto cessa quando:

- i partner si sposino;
- trattandosi di una coppia composta da persone dello stesso sesso, i partner diano vita a un'unione civile;
- uno dei conviventi contragga matrimonio o costituisca un'unione civile con un'altra persona;
- si dissolvano il legame affettivo e la reciproca assistenza morale e materiale in virtù della sopraggiunta crisi di coppia;
- uno dei partner muoia. Al decesso del partner la L. 76/2016 ricollega una serie di prerogative a vantaggio del convivente superstite. Il comma 42 prevede che, salvo quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c., in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha **diritto di continuare ad abitare** nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni; per il caso in cui nella casa comune coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitarvi per un periodo non inferiore a tre anni (tale diritto, ai sensi del successivo comma 43, viene meno qualora il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto). Il comma 44 attribuisce al convivente superstite il **diritto di succedere nel contratto di locazione** per il caso di morte del convivente conduttore dell'immobile di comune residenza; tale diritto è riconosciuto dalla norma in questione anche per l'ipotesi di recesso dal contratto di locazione del convivente conduttore. Il comma 49 prevede che, in caso di **decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo**, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. La morte di uno dei conviventi di fatto, per il caso in cui questi avessero stipulato un contratto di convivenza, è causa di risoluzione dello stesso, ai sensi del comma 59, lett. d); in tal caso, secondo quanto stabilito dal successivo comma 63, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che aveva ricevuto o autenticato il predetto contratto, l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare l'avvenuta risoluzione a margine dello stesso e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

Inoltre, ai sensi del comma 40, lett. b), ciascun convivente può **designare l'altro quale suo rappresentante**, con poteri pieni o limitati, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Qualora alla dichiarazione anagrafica dovesse attribuirsi natura costitutiva anziché, com'è preferibile, natura probatoria, quale ulteriore causa di cessazione della convivenza di fatto verrebbe in rilievo anche una **successiva dichiarazione da cui risulti il trasferimento della residenza di uno dei componenti**, quale elemento disvelatore della dissoluzione del vincolo.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, l'art. 1, co. 65 attribuisce al convivente che si trovi nella condizione di bisogno di cui all'art. 438, co. 1, c.c. e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il diritto agli alimenti nei confronti dell'altro.

### **Il diritto agli alimenti**

La collocazione della norma dopo la disciplina del contratto di convivenza (commi 50-64) indica che gli alimenti sono dovuti in ogni caso, anche in presenza di un accordo contrat-

tuale fra le parti sulle regole patrimoniali della convivenza e qualunque ne sia il contenuto, coerentemente con la loro caratteristica di diritto irrinunciabile, in quanto costituente un soccorso ultimo per chi viene a trovarsi in uno stato di radicale bisogno (8).

Gli alimenti tra conviventi sono **assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza** e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438, co. 2, c.c.

Ciò lascia al giudice un ampio margine di discrezionalità, per valutare quanto la convivenza e le sue modalità abbiano inciso sulle scelte esistenziali dei componenti della coppia, in particolare del componente bisognoso dell'assegno alimentare. Come guida per orientarsi in questa delicata valutazione il giudice può trarre indicazioni dall'elaborazione giurisprudenziale sul criterio della durata del matrimonio, previsto dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970. Ai fini della determinazione dell'**ordine degli obbligati** ai sensi dell'art. 433 c.c., l'obbligo alimentare del convivente è adempiuto dopo i discendenti e gli ascendenti, ma prima dei fratelli e delle sorelle nonché dell'ex-coniuge in caso di annullamento del matrimonio (art. 129 bis, co. 1, c.c.).

Se per i presupposti la norma fa riferimento alla disciplina ordinaria del codice civile, deve ritenersi che anche il modello processuale sia quello previsto in materia di alimenti; il processo, quindi, è introdotto con **atto di citazione** e strutturato secondo le regole del **processo ordinario di cognizione** davanti al **tribunale in composizione monocratica**, ferma restando la possibilità di chiedere e ottenere un assegno anche in via cautelare e provvisoria.

La durata dell'assegno dovrebbe essere fissata, al massimo, per lo stesso periodo di concreto svolgimento della convivenza, ma può anche essere ridotta, tenuto conto delle circostanze del caso concreto. In questo senso la disposizione esclude che due persone che abbiano convissuto per un periodo limitato possano rimanere vincolate sotto il profilo economico l'una all'altra per un tempo eccessivo o addirittura senza limiti temporali, come avviene per gli assegni di separazione e di divorzio.

Il giudice potrà prendere in considerazione, ai fini della determinazione della durata degli alimenti, anche il periodo di convivenza antecedente alla dichiarazione anagrafica.

### 3.4 I diritti successori nell'unione civile

#### La posizione successoria della parte superstite dell'unione civile

Ai sensi dell'art. 1, co. 22, L. 76/20016, l'unione civile si scioglie in conseguenza della morte o della dichiarazione di morte presunta (artt. 58 ss. c.c.) di una delle parti dell'unione civile. Evento, questo, che pone, fra gli altri, l'interrogativo circa la successione nei diritti e nelle posizioni della parte deceduta.

Alla parte superstite dell'unione civile l'**art. 1, co. 21, L. 76/2016** estende i medesimi diritti successori previsti per il coniuge superstite, compreso il vantaggio del minore carico tributario sui beni ereditari acquistati. Infatti, su tali beni il coniuge superstite beneficia di un'imposizione fiscale ridotta, e così è a dirsi per la persona superstite unita civilmente, come risulta dall'art. 1, co. 20, laddove stabilisce che le disposizioni riferite al matrimonio, o contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano a ognuna delle parti dell'unione civile. Ne discende che anche

(8) LENTI, *Convivenze di fatto. Gli effetti: diritti e doveri*, in Fam e dir., 10/2016, 938.